

ACCORDO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI MEDICINA NUCLEARE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede in Viterbo in via E. Fermi 15, C.F. e P.I.01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula dei Contratti e Convenzioni (di seguito indicate per brevità anche come "ASL VITERBO");

E

L' Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, C.F. e P.I. 04733051009, con sede in Roma, Cir.ne Gianicolense 87, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Aliquò (di seguito per brevità "AO S. CAMILLO FORLANINI");

PREMESSO CHE:

- la U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda, presso il P.O. di Belcolle, è dotata di tomografo SPECT, attualmente funzionante in modo parziale ed in via di sostituzione con tomografo SPECT/TC, fattispecie che richiede, per il periodo strettamente necessario a garantire la messa a regime della nuova apparecchiatura, di evitare blocchi delle attività, con ripercussioni negative sulle attività diagnostiche;

- l'AO S. CAMILLO FORLANINI dispone delle competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;

- con il presente Accordo, le Parti intendono instaurare la predetta collaborazione, con decorrenza dalla data di stipula, sino al 30/09/2024, salvo recesso anticipato nel caso in cui vengano meno le necessità aziendali che hanno determinato il ricorso allo strumento convenzionale;

- i Direttori Sanitari dell'ASL VITERBO e dell'AO S. CAMILLO FORLANINI hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente Accordo.

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Oggetto

L'AO S. CAMILLO FORLANINI si impegna a svolgere, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente Accordo, su richiesta della ASL VITERBO, prestazioni di Medicina Nucleare in favore di pazienti della medesima ASL, che abbiano necessità di trattamento di esami di diagnostici e che intendono eseguire tali esami presso l'AO S. CAMILLO FORLANINI.

Si specifica che tali prestazioni dovranno essere garantite:

- ai pazienti ricoverati presso i P.O. dell'Asl di Viterbo, con trasporto dei medesimi a carico della Asl di Viterbo
- ai pazienti presi in carico all' interno dei PTDA aziendali
- ai pazienti in regime di preospedalizzazione

Le concrete modalità operative per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo saranno stabilite d'intesa tra i Referenti, assicurando, in osservanza di tutte le norme e linee guida applicabili, il rispetto del principio di libera scelta del medico e della piena autonomia dell'Azienda nel riferimento dei pazienti ad altre e diverse strutture assistenziali, nonché il rispetto delle liste d'attesa dell'AO S. CAMILLO FORLANINI.

ART. 3

Referenti

Per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano di individuare quali referenti:

- Per l'AO S. CAMILLO FORLANINI: Dott. Guido Ventroni;
- Per la ASL VITERBO: Dott. Stefano Maccafeo;

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati con successiva comunicazione scritta.

ART. 4

Oneri assicurativi

L'AO S. CAMILLO FORLANINI assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate a pazienti che accedono presso la U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Ospedale S. Camillo.

L'AO S. CAMILLO FORLANINI dichiara di essere dotata di copertura assicurativa (o di analoga misura) per infortuni e per responsabilità riguardante le prestazioni e le attività da essa svolte presso le proprie strutture.

ART. 5

Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula sino al 30/09/2024, salvo recesso anticipato nel caso in cui vengano meno le necessità aziendali che hanno determinato il ricorso allo strumento convenzionale. Ciascuna parte, invero, ha la facoltà di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

Il presente accordo, inoltre, potrà essere rinnovato previa deliberazione delle parti.

ART. 6

Codice Etico

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottati dall'Azienda (e consultabili sul sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni l'AO S. CAMILLO FORLANINI avrà facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 7

Documentazione sanitaria

Per la consegna della documentazione relativa all'esame diagnostico, le Parti concordano quanto segue:

- Con riferimento ai pazienti ricoverati presso i P.O. dell'ASL VITERBO e trasportati presso l'AO SAN CAMILLO FORLANINI con mezzi della ASL di Viterbo, al termine dell'esame, l'AO SAN CAMILLO consegnerà il referto ed il relativo CD direttamente al personale della ASL VITERBO che accompagna il paziente ad effettuare l'esame (autista/infermiere), il quale lo consegnerà a sua volta al reparto di degenza per l'inserimento della documentazione nella cartella clinica relativa al paziente.
- Con riferimento ai pazienti in regime di preospedalizzazione ed ai pazienti inseriti nei PTDA aziendali, l'AO SAN CAMILLO FORLANINI, al termine dell'esame, consegnerà il referto ed il relativo CD al paziente, il quale dovrà avere cura di conservare la documentazione sanitaria di cui trattasi e presentarla successivamente alla ASL VITERBO, per l'inserimento della medesima nella cartella clinica del paziente.

Le parti si impegnano ad individuare, in un momento successivo alla stipula del presente Accordo, i canali più opportuni di trasferimento della documentazione sanitaria e dei relativi supporti informatici ai fini della conservazione ed archiviazione.

ART. 8

Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, i dati personali trattati si riferiscono alle pazienti e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei pazienti in regime di preospedalizzazione ed ai pazienti inseriti nei PTDA aziendali, le Parti, nell'ambito della presente convenzione, assumono la veste di Titolare autonomo del trattamento.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti della ASL VITERBO in regime di ricovero, effettuati nell'ambito della presente Convenzione, la ASL VITERBO è Titolare del trattamento mentre l'AO S. CAMILLO FORLANINI è Responsabile Esterno del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto allegato, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.9

Costi

Con riferimento ai pazienti in regime di preospedalizzazione ed ai pazienti inseriti nei PTDA aziendali il valore di produzione delle attività sono registrate attraverso l'impegnativa fornita dal medico della ASL di Viterbo, per le prestazioni in regime di ricovero le stesse vengono registrate dal flusso SIO di rispettiva competenza.

ART. 10

Sottoscrizione della convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i. e dell'art.24 del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

ART.11

Comunicazioni relative alle Controversie

Tutte le comunicazioni relative all' esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo Pec.

ART.12

Controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 13

Spese e Registrazione

La presente convenzione è soggetto a imposta di bollo e potrà essere registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86 con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma/Viterbo, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Aliquò